



comunità montana
dell'oltrepò pavese

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione assembleare n. 10 del 03/05/2019



comunità montana
dell'oltrepò pavese

INDICE

ARTICOLO 1 - Finalità del regolamento.....	3
ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza.....	3
ARTICOLO 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza.....	3
ARTICOLO 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente	3
ARTICOLO 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza	4
ARTICOLO 6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza	4
ARTICOLO 7 - Gestione amministrativa e contabile	5
ARTICOLO 8 - Rendicontazione e pubblicità	5
ARTICOLO 9 - Rinvio	5
ARTICOLO 10 - Entrata in vigore	5



comunità montana
dell'oltrepò pavese

ARTICOLO 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere, da parte della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, delle spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare alle spese di rappresentanza la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il ruolo istituzionale della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e con la necessità di promuovere la sua immagine.

ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni istituzionali, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Ente o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - incontri di lavoro;
 - manifestazioni o iniziative in cui la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese risulti tra gli organizzatori;
 - inaugurazione opere pubbliche;
 - cerimonie e ricorrenze.

ARTICOLO 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa comunicazione alla Giunta competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Presidente;
 - Vice-Presidente;



comunità montana
dell'oltrepò pavese

- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Presidente dell'Assemblea della Comunità Montana.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
- a) ospitalità offerta in occasione di visite, incontri e convegni a rilevanza istituzionale anche fuori sede a soggetti investiti di cariche pubbliche, restando sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti e del personale dell'Ente;
 - b) l'offerta di generi di conforto nel corso di iniziative ufficiali a ospiti o Autorità di cui alla predetta lett. a) effettuata dai soggetti indicati al precedente art. 4;
 - c) colazioni di lavoro e cene di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche di cui al punto a) cui sono equiparati gli accompagnatori;
 - d) conferenze stampa indette per fini istituzionali dai soggetti autorizzati;
 - e) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
 - f) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto di locali ed addobbi, attrezzature ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc. in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano ricomprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - g) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente;
 - h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico in occasione di rapporti ufficiali tra soggetti dell'Ente ed Organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita presso la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

ARTICOLO 6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto.



comunità montana
dell'oltrepò pavese

ARTICOLO 7 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti per dell'approvvigionamento anche in economia di beni e servizi.
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate. In tal caso la richiesta di anticipazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Ai fini della trasparenza, le spese di rappresentanza dell'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, l'elenco delle spese sostenute è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ARTICOLO 9 - Rinvio

1. Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.